

REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/76 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1976****relativo alle comunicazioni riguardanti l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/76 della Commissione, del 13 settembre 1976⁽³⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2045/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, includendo in detto regime i titoli di fissazione anticipata della restituzione menzionati all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1504/76⁽⁶⁾;

considerando che, per dare alla Commissione la possibilità di avere una visione globale dell'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine, è opportuno che gli Stati membri le comunichino i dati relativi a tale regime ;

considerando che, per semplificare la regolamentazione, è d'uopo abrogare il regolamento (CEE) n. 432/71 della Commissione, del 26 febbraio 1971, per quanto riguarda le comunicazioni relative all'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2599/74⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(3) GU n. L 250 del 14. 9. 1976, pag. 6.

(4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 21.

(5) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

(6) GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 7.

(7) GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 69.

(8) GU n. L 277 del 12. 10. 1974, pag. 32.

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di fissazione anticipata del prelievo indicato all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, specificando i quantitativi per i quali i titoli contengono la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2045/75.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, distinti per prodotto, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione indicati all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68, specificando i quantitativi per i quali i titoli contengono una delle menzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2045/75 e dettagliandoli, se del caso, per tipo di menzione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di fissazione anticipata delle restituzioni indicati all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 885/68.

Articolo 2

Le comunicazioni di cui all'articolo 1 si effettuano al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per i titoli rilasciati durante la settimana precedente.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 432/71 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione
